

Decreto del 18/05/2017 - Min. Economia e Finanze

Modelli da utilizzare per prestare la garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Art. 1

Allegato

Allegato

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 21/06/2017

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, e in particolare, l'art. 1, comma 4, che prevede che «La garanzia, che va redatta in conformita' ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle finanze»;

Visto il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto l'art. 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 9, comma 1, lettere gg), del predetto decreto legislativo n. 156 del 2015, concernente l'esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente;

Visto, in particolare, il comma 2 del citato art. 69 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina del contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sua durata nonche' del termine entro il quale puo' essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi;

Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione;

Vista la decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e, in particolare, l'art. 87, recante disposizioni in materia di cauzioni a garanzia del pagamento di diritti doganali;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348, recante norme in materia di costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzie di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici;

Visti gli articoli 47, comma 5, 52, comma 6, 62-bis, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' gli articoli 19, comma 3, e 22, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che richiamano la garanzia di cui all'art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 -

Art. 1

In vigore dal 21/06/2017

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 febbraio 2017, n. 22, sono approvati i seguenti modelli da utilizzare per prestare la garanzia di cui all'**art. 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546**:

- 1) modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria;
- 2) modello per l'assunzione di obbligazione di pagamento da parte della capogruppo o controllante;
- 3) modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Il presente decreto, con i modelli in allegato, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)


Allegato -

Allegato

In vigore dal 21/06/2017

---->per visualizzare il testo, consultare il documento in formato pdf.<----

[Torna al sommario](#)



**MODELLO PER L'ASSUNZIONE DI OBBLIGAZIONE DI PAGAMENTO
DA PARTE DELLA CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE PRESTANDO GARANZIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546**

SCHEMA PER LA SOCIETÀ CAPOGRUPPO O CONTROLLANTE AI SENSI DELL'ART. 2359 C.C.

Obbligazione di pagamento assunta per conto della Società _____

Codice fiscale _____, Partita IVA _____

con sede in _____, a favore di _____

(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) fino alla concorrenza di euro _____

oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs n. 546/92


• che la Commissione Tributaria _____ di _____
con sentenza n. _____ depositata il _____ giorno _____ mese _____ anno ha condannato _____
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,
della somma di euro _____ a favore della Società _____;

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs n. 472/97

• che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria _____ di _____
R.G. n. _____ (R.G.A. n. _____), è stata disposta a favore della Società _____
la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione della garanzia, dell'atto n. _____ /
della sentenza n. _____, per i seguenti importi: _____ (indicare tributi, interessi e sanzioni
oggetto di sospensione), per un totale di euro _____;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

• che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di _____
R.G. n. _____, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti della Società _____,
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per un totale di
euro _____;



E INOLTRE

- che la sottoscritta Società _____,
Codice fiscale _____ Partita IVA _____
con sede legale in _____
telefono _____ PEC _____
è controllante/capogruppo della Società _____, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- che sulla base del bilancio consolidato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, risulta un patrimonio superiore a 250 milioni di euro;

CIO' PREMESSO**Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92**

- Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole alla Società garantita, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

- Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dalla Società garantita in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- Art. 1** La sottoscritta Società si obbliga espressamente nei confronti di _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, all'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita, delle somme dovute dalla Società garantita in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

- Art. 2** La presente obbligazione di pagamento ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore della Società garantita, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.



In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La presente obbligazione di pagamento ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole alla Società garantita. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La presente obbligazione di pagamento, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

Art. 3 La Società si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto la Società garantita – le somme richieste da _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società garante entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 4 La sottoscritta si impegna, inoltre, nell'eventualità in cui intendesse rinunciare alla prerogativa di capogruppo/controlante, a darne preventiva e tempestiva comunicazione scritta a _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), assicurando fin d'ora, in tale evenienza, la sostituzione della garanzia con altra tra quelle disciplinate dal D.M. _____ del _____.
In quest'ultima ipotesi, permane l'efficacia della garanzia prestata fino a che la Società _____ non provvederà a sostituire la stessa con altra tra quelle indicate nel D.M. 6 febbraio 2017, n. 22, pubblicato su G.U. del 13 marzo 2017, n. 60, serie generale, di cui al periodo precedente.

Art. 5 Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo.

Art. 6 In caso di controversia fra la sottoscritta e _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Art. 7 Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente obbligazione si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO _____

DATA


giorno mese anno

LA SOCIETÀ _____

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.

LA SOCIETÀ _____





**MODELLO PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA
O FIDEIUSSIONE BANCARIA DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546.**

FIDEIUSSIONE BANCARIA N. _____ / POLIZZA FIDEIUSSORIA N. _____

Rilasciata a _____,
Codice fiscale _____, Partita IVA _____,
domiciliato/a / con sede in _____, a favore di _____,
(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro _____,
oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

• che la Commissione Tributaria _____ di _____
con sentenza n. _____ depositata il _____ giorno _____ mese _____ anno ha condannato _____
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,
della somma di euro _____ a favore di _____
(in seguito denominato/a "Richiedente");

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

• che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria _____ di _____
R.G. n. _____ (R.G.A. n. _____), è stata disposta a favore di _____
(in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione
della garanzia, dell'atto n. _____ / della sentenza n. _____ per i seguenti importi: _____
(indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro _____ ;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

• che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di _____
R.G. n. _____, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di _____ in seguito
denominato/a "Richiedente", l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, per un totale di euro _____ ;



CIO' PREMESSO

La [redacted] (di seguito denominata "Società o Banca"),

Codice fiscale [redacted] Partita IVA [redacted]

con sede legale in [redacted]

telefono [redacted] PEC [redacted]

in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente, il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di [redacted] (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro [redacted] (inserire gli importi indicati in premessa), oltre gli interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.



CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale restituzione, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dal Richiedente in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca con il presente contratto garantisce al _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, l'integrale pagamento, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali il tasso degli interessi deve essere quello di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 2 La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo, anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52, e 62-bis, D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.



In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- Art. 2** La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (UE) n. 952/2013.
- Art. 3** La Società o Banca si obbliga a versare – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – le somme richieste da _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- Art. 4** L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia.
- Art. 5** La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva richiesta di pagamento al Richiedente e al beneficio della preventiva escussione dello stesso nonché ad eccepire i termini di cui all'articolo 1957 c.c. La sottoscritta Società o Banca garante, in riferimento all'articolo 1941, secondo comma, c.c., e in deroga al principio espresso dall'articolo 1907 c.c., rinuncia espressamente alla riduzione proporzionale del pagamento in caso di sottoassicurazione e si impegna a rifondere l'ente/ufficio _____ a favore del quale è prestata la garanzia a favore del quale è prestata la garanzia, del danno realmente subito, entro i massimali prestabiliti.
- Art. 6** La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate a _____ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa _____ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi ostensibili in suo possesso, per l'esercizio dei predetti diritti, ragioni e azioni.
- Art. 7** Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere effettuati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.
- Art. 8** In caso di controversia fra la Società o Banca e _____ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede _____ (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).
- Art. 9** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO _____

DATA


giorno mese anno


IL RICHIEDENTE _____

LA SOCIETÀ/BANCA _____

Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4, 5 e 8, ai sensi e agli effetti di cui degli articoli 1341 e 1342 c.c.

IL RICHIEDENTE _____





**MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE
PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO
O GARANTITI DALLO STATO DA UTILIZZARE PER PRESTARE LA GARANZIA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 69, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 1992, N. 546**

COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato richiesto da _____,
Codice fiscale _____, Partita IVA _____
domiciliato/a / con sede in _____, a favore di _____
(indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), fino alla concorrenza di euro _____,
oltre interessi maturati nel periodo di validità della garanzia.

PREMESSO

per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

- che la Commissione Tributaria _____ di _____
con sentenza n. _____ depositata il _____ giorno _____ mese _____ anno ha condannato _____
(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) al pagamento, subordinato alla prestazione della garanzia,
della somma di euro _____ a favore di _____
(in seguito denominato/a "Richiedente");

in alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria _____ di _____
R.G. n. _____ (R.G.A. n. _____), è stata disposta a favore di _____
(in seguito denominato/a "Richiedente") la sospensione dell'esecuzione, ai sensi degli articoli 47, 52 e 62-bis del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, subordinata alla prestazione
della garanzia, dell'atto n. _____ / della sentenza n. _____ per i seguenti importi: _____
(indicare tributi, interessi e sanzioni oggetto di sospensione), per un totale di euro _____;

in alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- che, nel procedimento davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di _____
R.G. n. _____, l'ente/ufficio ha chiesto nei confronti di _____ in seguito
denominato/a "Richiedente", l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, per un totale di euro _____;




CIO' PREMESSO

La _____ (di seguito denominata "Società o Banca"),
 Codice fiscale _____ Partita IVA _____
 con sede legale in _____
 telefono _____ PEC _____
 Intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data
 giorno _____ mese _____ anno _____ ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) _____, ai sensi
 dell'art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore nominale pari a euro _____
 (euro _____), composto dai seguenti titoli:

	Nome titolo ¹	Codice ISIN
	_____	_____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
1	Nome titolo	Codice ISIN
	_____	_____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
2	Nome titolo	Codice ISIN
	_____	_____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
3	Nome titolo	Codice ISIN
	_____	_____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>
4	Nome titolo	Codice ISIN
	_____	_____
	Valore nominale: euro _____ <i>in lettere</i>	_____ <i>in cifre</i>

(¹) Indicare la tipologia del titolo e la data di scadenza (es.: BTP 1ag17).



I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore di [redacted]

(specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), a garanzia dell'importo indicato in premessa

Il Richiedente dichiara di essere l'intestatario dei titoli di cui ai punti [redacted].

Il Richiedente dichiara che l'intestatario dei titoli di cui ai punti [redacted] è il/la Sig./Sig.ra/Società

[redacted] Codice fiscale [redacted]

nato/a [redacted]

il

giorno	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----

residente/avente sede in [redacted].


Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

La Società o Banca si obbliga ad effettuare il rimborso dei titoli in scadenza mediante versamento delle relative somme in un conto corrente vincolato a favore di [redacted] (indicare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore di [redacted] (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata

la garanzia) alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia dell'integrale pagamento di euro [redacted]

(inserire gli importi indicati in premessa) oltre gli interessi maturati nel periodo di validità del deposito vincolato.



CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale restituzione della somma pagata per effetto della sentenza favorevole al Richiedente, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo all'integrale versamento dei tributi, dei relativi interessi e delle sanzioni dovuti dal Richiedente, in relazione all'atto/alla sentenza oggetto di sospensione, oltre gli interessi di cui al comma 8-bis dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, maturati durante il periodo di sospensione. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

Art. 1 La Società o Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia), per il periodo indicato all'articolo 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente. Il pagamento è relativo alle somme dovute dal Richiedente in relazione all'atto posto a base della richiesta delle misure cautelari di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, oltre gli interessi legali maturati nel periodo di durata della garanzia. Per i tributi costituiti da risorse proprie tradizionali gli interessi sono calcolati nella misura prevista dall'articolo 112, paragrafo 2, del Reg.(UE) n. 952/2013.

Per le ipotesi di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente ai sensi dell'art. 69, co. 1, del D.Lgs. n. 546/92

Art. 2 La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia, a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente, fino al termine del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo all'estinzione del processo anche se la sentenza che ha disposto il pagamento di somme in favore del contribuente viene successivamente riformata con una sentenza non ancora divenuta definitiva. Qualora il giudice di appello ritenga di non subordinare la condanna al pagamento di somme in favore del Richiedente alla prestazione della garanzia, la garanzia prestata a seguito della sentenza di primo grado cessa alla data di deposito della sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.

In alternativa, per le ipotesi di sospensione ai sensi degli artt. 47, 52 e 62-bis del D.Lgs. n. 546/92 e dell'art. 19 del D.Lgs. n. 472/97

Art. 2 La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia fino al termine del nono mese successivo al deposito del provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione dell'atto/della sentenza è disposta. La garanzia cessa automaticamente alla data di deposito della sentenza favorevole al contribuente. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.



In alternativa, per l'ipotesi di cui all'art. 22, co. 6, del D.Lgs. n. 472/97

- Art. 2** La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, rilasciata nel procedimento disciplinato dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha efficacia fino al termine del nono mese successivo alla definitività dell'atto impositivo, dell'atto di contestazione o del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. La garanzia cessa automaticamente nelle ipotesi di cui alla lettera b) e c) del comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per i contenziosi aventi ad oggetto risorse proprie tradizionali nonché l'IVA all'importazione, la garanzia cessa allo scadere del nono mese successivo al passaggio in giudicato del provvedimento che definisce il giudizio ovvero allo scadere del nono mese successivo all'estinzione del processo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 98 del Reg. (U.E.) n. 952/2013.
- Art. 3** Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. Il rimborso dei titoli in scadenza prima del termine previsto dall'articolo 2 deve essere effettuato mediante versamento delle relative somme in conto corrente vincolato.
- Art. 4** La Società o Banca si obbliga – a prima richiesta scritta e senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente – a versare le somme, derivanti dalla liquidazione dei titoli costituenti il deposito, richieste da _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) per mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo, entro la fine del sesto mese successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 per l'adempimento del contribuente. Il pagamento delle somme deve essere effettuato dalla Società o Banca entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
- Art. 5** Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata (PEC) o altro mezzo idoneo, inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.
- Art. 6** In caso di controversia fra la Società o Banca e _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia) è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede _____ (specificare l'ente/ufficio a favore del quale è prestata la garanzia).
- Art.7** Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO	<input type="text"/>	DATA	giorno		mese		anno
IL RICHIEDENTE	<input type="text"/>						
LA SOCIETÀ/BANCA	<input type="text"/>						
IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI	<input type="text"/>						
Si approvano specificamente gli articoli 1, 3, 4 e 6, ai sensi e agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.							
IL RICHIEDENTE	<input type="text"/>						
IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI	<input type="text"/>						

